

Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 — Anbouba/Consiglio**(Causa T-563/11)**

(2012/C 25/104)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: avv.ti M.-A. Bastin e J.-M. Salva)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile in tutti i suoi elementi;
- dichiararlo fondato in tutti i suoi motivi;
- dichiarare che gli atti contestati possono essere parzialmente annullati in quanto la parte degli atti da annullare è scindibile dall'atto intero,
- di conseguenza,
 - annullare in parte la decisione del Consiglio 2 settembre 2011, 2011/522/PESC, la decisione del Consiglio 23 settembre 2011, 2011/628/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria nonché il regolamento 2 settembre 2011, n. 878, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria espungendone la menzione del sig. Issam ANBOUBA e dei riferimenti allo stesso come sostenitore del regime attuale in Siria;
 - in difetto, annullare la decisione del Consiglio 2 settembre 2011, 2011/522/PESC, la decisione del Consiglio 23 settembre 2011, 2011/628/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria nonché il regolamento 2 settembre 2011, n. 878, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- in subordine, dichiarare tali decisioni e regolamento inapplicabili nei confronti di Issam ANBOUBA ed ingiungere l'eliminazione del suo nome e dei riferimenti allo stesso dall'elenco di persone oggetto di misure di sanzione dell'Unione europea;
- condannare il Consiglio ad EUR 1 di danni in risarcimento del pregiudizio morale e materiale subito a causa della menzione del sig. Issam ANBOUBA quale sostenitore del regime attuale in Siria;

— condannare il Consiglio a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente

— da un lato, sulla violazione del principio della presunzione di innocenza sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e,

— dall'altro, su un errore manifesto di valutazione, dato che le accuse contro il ricorrente non riposano su fatti obiettivi, ma su mere affermazioni legate alla posizione sociale di questi quale uomo d'affari.

2) Secondo motivo, suddiviso in quattro capi, relativo alla violazione dei diritti della difesa e ad un equo processo, all'obbligo di motivazione, al diritto alla vita privata e al pregiudizio alla libertà religiosa, dal momento che:

— il ricorrente non avrebbe ricevuto la comunicazione di alcun elemento di prova o indizio serio atto a condurre alla sua iscrizione nell'elenco delle persone soggette a sanzione e non sarebbe stato sentito prima dell'adozione degli atti impugnati;

— nell'adottare le misure restrittive nei confronti del ricorrente, il convenuto si sarebbe limitato ad utilizzare una formulazione molto generica e soprattutto non motivata negli atti impugnati;

— l'adozione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente avrebbe dato luogo a vive reazioni e a minacce da parte di persone o gruppi vittime della repressione siriana a cui il ricorrente sarebbe stato associato a seguito degli atti impugnati;

— la vera ragione dell'adozione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente sarebbe di natura religiosa.

Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 — Farage/Parlamento e Buzek**(Causa T-564/11)**

(2012/C 25/105)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Nigel Paul Farage (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Bennett, solicitor)

Convenuti: Parlamento europeo e Jerzy Buzek (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- revocare la decisione del Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek, del 2 marzo 2010, che impone al ricorrente la perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni, nonché la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 24 marzo 2010 e del Presidente del Parlamento europeo del 31 agosto 2011, che dichiara inammissibile la richiesta di immunità parlamentare del ricorrente;
- in subordine, dichiarare che nessuna delle decisioni summenzionate è valida o che nessuna di esse avrebbe dovuto essere adottata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GU 2010, C 84, pag. 99), in quanto il discorso del 24 febbraio 2010 è stato pronunciato dal ricorrente in qualità di membro del Parlamento europeo. In quanto tale, il discorso in questione ha trattato temi politici ed è di fondamentale importanza che un membro del Parlamento europeo possa parlare liberamente.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione della libertà di espressione, in quanto non si è tenuto in debita considerazione l'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento interno e di procedura del Parlamento europeo (GU 2011, L 116, pag. 1).
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la partecipazione del Presidente del Parlamento al processo decisionale nel caso di specie, o la partecipazione di chiunque fosse presente alla sessione plenaria del 24 febbraio 2010 e si fosse formato un'opinione, ha reso impossibile la partecipazione di tali persone a detto processo.
- 4) Quarto motivo, vertente sull'interpretazione errata degli articoli 152, paragrafo 1, e 153, del Regolamento interno e di procedura del Parlamento europeo, in quanto le sanzioni previste da quest'ultima disposizione devono essere lette nel contesto del suo incipit, che si riferisce anzitutto a gravi casi di infrazioni all'ordine o di turbativa «in violazione dei principi definiti all'articolo 9».

Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Hassan/Consiglio

(Causa T-572/11)

(2012/C 25/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: avv.ti E. Morgan de Rivery e E. Lagathu)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sul fondamento dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):
 - la decisione di esecuzione del Consiglio 23 agosto 2011, 2011/515/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato di detta decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
 - il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 agosto 2011, n. 843, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, là dove iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- risarcire, in base agli artt. 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall'adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:
 - riconoscere la responsabilità extra contrattuale del Consiglio dell'Unione europea per il pregiudizio materiale patito e futuro e per il pregiudizio morale;
 - assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 250 000, a decorrere dal 1° settembre, al fine di riparare il danno materiale subito;
 - assegnare al sig. Hassan simbolicamente la somma di un (1) euro per il danno morale subito, e